

Dec.Ass. 30 luglio 2009, n. 31 ⁽¹⁾.

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 1, lett. f): Adozione dei criteri per la destinazione della somma d'euro 4.000.000,00 da erogare, tramite i Comuni, in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali UPB S05.03.007 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nel B.U. Sardegna 14 agosto 2009, n. 26.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la *legge regionale 13 novembre 1998, n. 31*;

Vista la *legge regionale 2 agosto 2006 n. 11*;

Vista la *legge regionale 14 maggio 2009, n. 1* «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)»;

Vista la *legge regionale 14 maggio 2009, n. 2*, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012”;

Visto in particolare l'*art. 3, comma 1, lett. f della citata legge regionale 14 maggio 2009, n. 1*, che destina la somma di euro 4.000.000,00 all'erogazione di assegni di cura in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali;

Atteso che la predetta norma affida all'Assessore, competente per materia, l'adozione dei criteri necessari ai fini della ripartizione delle risorse regionali in argomento;

Preso atto che le famiglie, al cui interno è presente una persona disabile in situazione di gravità, devono comunque farsi carico di rilevanti oneri di cura e assistenza;

Rilevata la necessità, al fine di garantire il più a lungo possibile la permanenza della persona disabile nel proprio contesto di vita, di fornire alle famiglie ogni utile supporto e sostegno per assolvere al meglio i compiti di cura e assistenza nei confronti del proprio familiare;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'individuazione e all'adozione dei criteri generali per la realizzazione di un programma sperimentale che riconosca il lavoro di cura e di assistenza svolto dalle famiglie, riconoscendo loro l'erogazione di un contributo economico di seguito definito “Assegno di Cura”;

Ritenuto di dover individuare i seguenti criteri:

1. sono destinatari dell'«Assegno di Cura» i familiari di persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'*art. 3, comma 3, della legge 104/92* e valutati nel Piano Personalizzato di sostegno, di cui alla *Legge 162/98*, con un punteggio compreso tra gli 80 e i 100 punti;

2. accede al contributo il componente del nucleo familiare (di cui fa parte il disabile) maggiormente impegnato nell'attività di assistenza e di cura della persona disabile. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del disabile, non dovrà essere superiore ai 10.000 euro;

3. qualora il disabile costituisca nucleo familiare a se stante, accede al contributo un familiare non convivente che, avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile, si renda disponibile ad assicurare adeguata assistenza e cura quotidiana presso il domicilio del disabile interessato. In questo caso la continuità assistenziale deve essere verificata dai Servizi Sociali del Comune. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del disabile non dovrà essere superiore ai 5.000 euro;

4. L'«Assegno di Cura» è quantificato in euro 2.000 per un anno e verrà erogato agli aventi diritto tramite il Comune di residenza del disabile;

5. L'«Assegno di Cura», non è cumulabile con il finanziamento previsto dal programma regionale “Ritornare a casa”, di cui alla Delib.G.R. 4 ottobre 2006, n. 42/11 e successive modificazioni

Decreta

Art. 1

In attuazione a quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 lett. f della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1* sono adottati, in via sperimentale, i criteri necessari per la realizzazione e l'applicazione di un programma regionale che prevede l'erogazione di un contributo economico definito “Assegno di Cura”, destinato alle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di persone con disabilità fisica, psichiatrica e sensoriale.

Art. 2

Per la realizzazione e per l'applicazione del programma in argomento sono individuati e adottati i seguenti criteri:

1) sono destinatari dell'«Assegno di Cura» i familiari di persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell' *art. 3, comma 3, della legge 104/92* e valutati, nel Piano Personalizzato di sostegno di cui alla *Legge 162/98*, con un punteggio compreso tra gli 80 e i 100 punti;

2) accede al programma il componente del nucleo familiare (di cui fa parte il disabile) maggiormente impegnato nell'attività di assistenza e di cura della persona disabile. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del disabile, non dovrà essere superiore ai 10.000 euro;

3) qualora il disabile costituisca nucleo familiare a se stante, accede al programma un familiare non convivente che, avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile, si renda disponibile ad assicurare adeguata assistenza e cura quotidiana presso il domicilio del disabile interessato. In questo caso la continuità assistenziale deve essere verificata e attestata dai Servizi Sociali del Comune. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del disabile non dovrà essere superiore ai 5.000 euro;

4) L'«Assegno di Cura» è quantificato in euro 2.000 per un anno e verrà erogato agli aventi diritto tramite il Comune di residenza del disabile;

5) L'«Assegno di cura», non è cumulabile con il finanziamento previsto dal programma regionale “Ritornare a casa”, di cui alla Delib.G.R. 4 ottobre 2006, n. 42/11 e successive modificazioni.

Art. 3

La somma di euro 4.000.000,00 graverà sul Bilancio Regionale 2009, UPB S05.03.007 Capitolo SC05.0692.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it.